

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente FRANZA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi» (1452), d'iniziativa del deputato Biondi, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
BOSCO, (Lega Nord) .....	10
COVELLO, (DC), relatore alla Commissione .	5, 7, 11
CUTRERA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	7
FABRIS, (DC) .....	4, 5
MAISANO GRASSI, (Verdi-La Rete) .....	10
PAIRE, (Liberale) .....	6

SARTORI, (Rifond. Com.) .....	Pag. 10
SENESI, (PDS) .....	4, 10

«Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	2, 3
ANGELONI (PDS) relatore alla Commissione .	2
CUTRERA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	2, 3
NERLI, (PDS) .....	2

*I lavori hanno inizio alle 9,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica» (1465)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1465.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 1º dicembre scorso.

CUTRERA, *sottosegretario di stato per i lavori pubblici*. Ricordo agli onorevoli senatori che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere su questo disegno di legge, adducendo le ragioni già sottolineate. Permangono infatti i problemi di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo 2, sembra che il disegno di legge finanziaria non preveda tale copertura. La materia attiene in particolare alla costituzione di mutui per l'edilizia a proprietà indivisa per gli appartenenti alle Forze armate.

In riferimento ad altri punti del disegno di legge, il Governo conferma il suo intendimento di appoggiare con sollecitudine l'esame di altre posizioni e proposizioni, considerando che alcune di esse hanno una significativa importanza in merito alla definizione del regime delle cooperative a proprietà indivisa, all'eventuale riapertura dei termini per il piano di cessone.

ANGELONI, *relatore alla Commissione*. Desidero sapere, signor Sottosegretario, quanto tempo il Governo preveda di impiegare per risolvere la questione della copertura finanziaria.

CUTRERA, *sottosegretario di stato per i lavori pubblici*. Sono necessari gli stessi tempi previsti dalla Commissione bilancio. Il provvedimento potrà essere approvato in tempi brevi, ma il problema potrà essere risolto solo successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Per tali motivi, invito la Commissione a rinviare la discussione del disegno di legge.

NERLI. Signor Presidente, desidero far presente che alla Camera dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge n. 398 del 1993, sono stati compiuti alcuni errori di impostazione. Probabilmente per un mero errore di valutazione, è stato previsto che i fondi stanziati per l'edilizia agevolata siano destinati esclusivamente al recupero del patrimonio esistente e non a nuove costruzioni. Non ritengo che ciò sia

opportuno, anche in considerazione delle prospettive indicate dal Governo. In tal modo, infatti, verranno bloccati i piani di edilizia residenziale e cooperativa nel nostro paese. Tra l'altro, come risulta dalla stampa, a seguito di un incontro fra i rappresentanti delle cooperative ed il presidente Ciampi, verranno esaminate le possibilità di investimento nel settore delle cooperative anche per quanto riguarda l'edilizia residenziale e verranno riconfermate le indicazioni del Governo. Chiedo pertanto al Sottosegretario se non sia il caso di correggere la «svista» compiuta dalla Camera dei deputati prima di approvare definitivamente il disegno di legge in esame; invito il Governo a rivedere quella impostazione, recuperando le posizioni più corrette all'interno del provvedimento oggi in discussione.

CUTRERA, *sottosegretario di stato per i lavori pubblici*. Prendo atto della osservazione del senatore Nerli ma - desidero sottolinearlo - tale notizia mi giunge completamente nuova e in contrasto con quanto ricordo è avvenuto alla Camera dei deputati. Ritengo che l'errore sia dovuto ad una lacuna nel coordinamento della normativa e mi riservo di approfondire meglio la questione.

Il dibattito che si è svolto all'VIII Commissione della Camera dei deputati ha visto la presentazione di numerosi emendamenti che invitavano a sopprimere il riferimento alle nuove costruzioni, allargando la dimensione del recupero del patrimonio esistente. Mi riservo comunque di esaminare il testo del presente disegno di legge e di intervenire eventualmente sulla questione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno riaprire i termini per la presentazione di emendamenti. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi» (1452)**, d'iniziativa del deputato Biondi, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1452.

Ricordo che il senatore Covello ha illustrato il disegno di legge nella seduta del 25 novembre.

Comunico inoltre che il senatore Paire ha presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le attività indicate ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive integrazioni possono essere svolte direttamente dai costruttori trasformatori e allestitori di veicoli».

*Al comma 4, le parole «direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificatamente indicati nella richiesta» sono sostituite con le seguenti: «al titolare dell'ufficio».*

1.2

PAIRE

Dichiaro aperta la discussione generale.

FABRIS. Abbiamo ascoltato la relazione puntuale e precisa del senatore Covello e riteniamo di poter concordare sulle sue valutazioni che, come egli ha sottolineato, rappresentano il frutto di numerose riunioni e sollecitazioni da parte degli esercenti interessati. Alla Camera dei deputati è stato raggiunto un difficile equilibrio e pertanto il provvedimento merita di essere approvato senza alcuna modifica per non vanificare il lavoro fino a questo momento svolto.

Come i colleghi sanno, sono pervenute talune sollecitazioni, a mio giudizio corrette, da parte degli esercenti attività di costruzione, allestimento e vendita di veicoli a motore in ordine al riconoscimento delle loro sfere di competenza in materia di disbrigo di pratiche presso la Motorizzazione civile. Essi ritengono che talune pratiche potrebbero essere svolte da loro direttamente senza l'intermediazione delle autoscuole. Tuttavia, se introduciamo modifiche, corriamo il rischio di non approvare il provvedimento prima della fine della legislatura, a causa del prevedibile scioglimento anticipato delle Camere.

L'attuale momento politico è molto delicato e se non approviamo adesso alcuni provvedimenti, così come sono, rischiamo di compromettere il varo definitivo di alcune normative, tra cui questa, che presenta il pregio di risolvere una antica vertenza fra l'ACI e le autoscuole, con reciproca soddisfazione delle parti.

SENESI. Signor Presidente, non ho compreso per quale ragione non si vuole introdurre questa nuova disposizione. Nel nostro paese è necessario interrompere alcuni regimi di monopolio. Mi sta bene che le autoscuole svolgano determinate attività, però vi sono altri soggetti che possono svolgere egualmente queste ultime - ad esempio, per quanto attiene all'immatricolazione degli autoveicoli -, offrendo un ottimo servizio agli utenti.

Sappiamo benissimo - e ne abbiamo discusso anche durante la riforma del codice della strada - che le visite sanitarie possono essere fatte anche dai medici militari e non solo da quelli previsti nell'ambito delle autoscuole. Dobbiamo scegliere: o introduciamo degli elementi pluralistici in questo settore, oppure proseguiamo con piccoli segmenti di monopolio che producono disagi negli utenti.

Mi è sembrato di capire che vi sono delle riserve in questa materia; non si tratta soltanto di una *lobby* che ci viene a proporre un'innovazione, ma tale proposta vuol rendere un servizio migliore agli utenti. Personalmente non ho sposato nè la soluzione concernente le autoscuole, nè quella dei concessionari, ma abbiamo il dovere di approfondire la questione.

FABRIS. Signor Presidente, ho l'impressione di non essermi spiegato bene. Concordo con le valutazioni addotte dalla collega Senesi, ma quel che maggiormente mi interessa è il servizio reso agli utenti.

Senatrice Senesi, la mia valutazione era riferita solo al fatto che ci troviamo in un particolare momento storico, per cui l'odierna approvazione di eventuali emendamenti farebbe correre il rischio di non licenziare definitivamente il disegno di legge n. 1452.

Il mio era solo un discorso formale più che sostanziale. Non vi è quindi uno schieramento preconcepito a difesa dell'una o dell'altra posizione. Si tratta soltanto di un discorso di opportunità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Posso anche comprendere ciò che ha detto poc'anzi la collega Senesi riferendosi ai ruoli istituzionali di alcuni organismi e certamente non difendo eventuali *lobbies* che vorrebbero trarre giovamento da questo provvedimento.

Però, considerando che ormai non abbiamo più tempo per modificare l'attuale impostazione con la presentazione di alcuni emendamenti, credo che l'ANFIA e la FEDERAICPA siano interessate a reprimere un certo abusivismo che fino ad oggi vi è stato in questo settore. Noi vogliamo far questo; sarà compito delle commissioni regionali rivedere la gestione di tale settore, e sia le stesse autoscuole sia le varie agenzie dell'ACI dovranno annoverare alcuni requisiti.

Qui non si tratta di difendere alcune categorie a danno di altre, ma proprio il ruolo istituzionale dell'ACI e delle stesse autoscuole; altrimenti, entrambe vedranno vanificati i loro sforzi e la loro professionalità. Infatti, il fatto che i concessionari non sono presenti su tutto il territorio arrecherebbe un danno all'utenza, mentre vi è una diffusa rete di autoscuole e di uffici periferici dell'ACI.

E proprio per venire incontro alle esigenze ribadite dalla senatrice Senesi, sarebbe opportuno non modificare l'impostazione posta in essere, pressochè all'unanimità, dalla Camera dei deputati e accogliere l'invito a ritirare gli emendamenti presentati, trasformandoli in un ordine del giorno. Con esso si impegnerebbe il Governo ad assumere tutte le iniziative tese a dichiarare il contenuto della legge n. 264 del 1991, proprio al fine di consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche attinenti specificatamente alle attività da esse esercitate, evitando un ulteriore appesantimento burocratico. Infatti, è necessario procedere ad una sburocratizzazione e ad un decentramento nell'ambito dell'intero territorio.

Per tali ragioni, in qualità di relatore, ritengo opportuno la trasformazione degli emendamenti presentati in un ordine del giorno, analogamente a quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento. Il senatore Fabris ha suggerito la possibilità di rivedere questo tipo di gestione nell'ambito del settore di cui ci stiamo occupando, evitando qualsiasi braccio di ferro, perchè non è nella volontà di nessuno non approvare definitivamente il disegno di legge n. 1452 per mancanza di tempo.

Signor Presidente, raccomando quindi alla Commissione di approvare un ordine del giorno in tal senso.

PRESIDENTE. Vi è quindi un invito del relatore rivolto al senatore Paire, presentatore degli emendamenti 1.1 e 1.2, affinché li trasformi in un ordine del giorno.

PAIRE. Signor Presidente, accolgo l'invito che mi è stato rivolto dal relatore, però faccio presente che tutti noi conosciamo la realtà del territorio nazionale e ci rendiamo conto del numero di agenzie dell'ACI e di quali funzioni esse svolgono; anche i piccoli centri sono ormai serviti da tali agenzie. Con il provvedimento legislativo oggi al nostro esame, le poniamo tutte nella condizione di non svolgere correttamente il loro servizio. Infatti, esse dipenderanno da una sede centrale, per cui non potranno ottenere direttamente le richieste autorizzazioni. Conseguentemente, porremo in essere una situazione di instabilità, perchè colui che gestisce l'agenzia, che investe un proprio capitale per organizzarla e che quasi sempre dispone di personale dipendente, nella nuova situazione non avrà nessuna sicurezza, perchè potrà esser sostituito dall'ACI in qualunque momento, senza alcuna garanzia per il capitale investito e per il personale dipendente.

La questione è molto seria; non so se vale la pena approvare una norma che reca in sé un così grave difetto.

Fra l'altro, proprio la nostra Commissione deve esaminare altri importanti disegni di legge, come ad esempio quello sugli appalti. Non sono sicuro che le Camere saranno sciolte da un giorno all'altro, senza aver prima portato a termine l'esame di una serie di fondamentali normative volte a risolvere gran parte dei problemi di amoralità nella pubblica amministrazione. Non è serio lasciar decadere una legislazione così importante! Siamo quasi giunti all'approvazione definitiva del disegno di legge e non ritengo sia serio non licenziarlo al più presto. Sappiamo tutti che la legislatura sta volgendo al termine anche se questa non è una buona ragione per approvare provvedimenti redatti in fretta e non troppo affidabili. Tuttavia, mi adeguo alla volontà della maggioranza della Commissione e, accogliendo l'invito del relatore, annuncio di ritirare i due emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

considerato che in sede di applicazione della legge n. 264 del 1991 si sono registrate interpretazioni divergenti sul contenuto della legge stessa, in particolare riguardo alla possibilità dei soggetti che esercitano attività di costruzione, trasformazione, allestimento e vendita di veicoli a motore di accedere direttamente agli uffici periferici della Motorizzazione civile per il disbrigo di pratiche strettamente attinenti allo svolgimento delle attività stesse;

considerato che alcune delle interpretazioni della suddetta legge hanno provocato problemi rilevanti e consistenti danni economici per le imprese del settore merci,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative idonee a chiarire il contenuto della citata legge n. 264 del 1991 al fine di consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche che attengono specificamente alle attività da esse esercitate, evitando inutili e dispendiosi appesantimenti burocratici».

0/1452/1/8

COVELLO, SENESI, NERLI, PAIRE, ANGELONI,  
GIOVANNIELLO

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Ho presentato questo ordine del giorno, che è stato firmato anche da altri colleghi appartenenti a vari Gruppi parlamentari, al fine di impegnare il Governo ad assumere le iniziative idonee a chiarire il contenuto della legge n. 264 del 1991. In tal modo, si potrà consentire alle imprese del settore di espletare direttamente le pratiche che attengono specificamente alle attività da esse esercitate, evitando inutili e dispendiosi appesantimenti burocratici.

CUTRERA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche in considerazione della impostazione seguita alla VIII Commissione della Camera dei deputati, il Governo dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1452/1/8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

2. L'attività indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1º dicembre 1986, n. 870, è di esclusiva competenza delle autoscuole.

3. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e società, ai sensi della citata legge n. 264 del 1991, nonchè, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991.

4. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento

con gli Automobile Club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'Automobile Club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purchè i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonchè dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della stessa legge. All'Automobile Club competente si applica l'articolo 9 della citata legge n. 264 del 1991.

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, la parola: «sentite» è sostituita dalla seguente: «sentiti»; e dopo le parole: «associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e l'Automobile Club d'Italia».

2. All'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) un rappresentante designato dagli Automobile Club».

3. All'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente».

4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'articolo 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

3. Il comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

«3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire



cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila».

4. Il comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 264 del 1991 è abrogato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. L'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (*Disposizioni transitorie*) - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purchè attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).

5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.

4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991.

5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così concluso.  
Passiamo alla votazione finale.

SENESI. Signor Presidente, desidero esprimere la nostra soddisfazione per l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo del PDS al disegno di legge.

BOSCO. Annuncio il voto contrario del Gruppo della Lega Nord.

SARTORI. Il Gruppo di Rifondazione comunista si asterrà dalla votazione.

MAISANO GRASSI. Anche noi ci asterremo dalla votazione.

COVELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, desidero esprimere il mio apprezzamento per la sensibilità dimostrata da tutti i colleghi e dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA

